



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 1 del 09 dicembre 2021

Oggetto: Indizione dei Comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Messina – 22 gennaio 2022

II COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che con Decreto Assessoriale 495/S.3/2021 del 07.12.2021, è stato nominato lo scrivente Commissario ad acta in sostituzione del Sindaco Metropolitano presso la Città Metropolitana di Messina;

CHE in data 09.12.2021, prot. n. 1558/SG del 09.12.2021 sottoscritto Commissario ad acta si è insediato negli adempimenti connessi e/o consequenziali ;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*";

VISTA la legge regionale 15.06.2021, n. 13 recante "*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie*, le cui lett.a) e lett.b) del comma 1 dell'art. 2 recante "*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta*", hanno modificato la legge regionale 4.08.2015, n. 15, disponendo che "*al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'art. 14bis le parole entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021*", sono sostituite dalle parole "*entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021*";

DATO ATTO :

-Alla luce della superiore modifica normativa, il testo vigente dell'art. 14 bis comma 7 della Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è il seguente: "*L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta*".

-L'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2021, con riguardo alle elezioni dei Consigli metropolitani, ha disposto che le stesse sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei Liberi Consorzi comunali di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo, della medesima Legge Regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 14 bis comma 5, della Legge Regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio della Città Metropolitana di Messina è composto dal Sindaco Metropolitano e da n.14 consiglieri, essendo la popolazione residente inferiore a 800.000 abitanti;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 498 del 25 novembre 2021 con la quale è stata fissata per il giorno 22 gennaio 2022 la data dell'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi Consorzi Comunali e dei Consigli delle Città metropolitane;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale contenute nell'art. 18 della Legge Regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni "*Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del Libero Consorzio comunale e della Città metropolitana*";

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di cui sopra occorre procedere all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Messina;

RITENUTO, dover provvedere in merito

D E C R E T A

1) INDIRE in data **22 gennaio 2022** l'elezione dei quattordici componenti del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina, dando atto che:

- le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, presso la Città Metropolitana di Messina nella sede di Palazzo dei Leoni Corso Cavour n. 87 - Messina;
- le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 08.00 del giorno 23 gennaio 2022;
- i componenti il Consiglio Metropolitano sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Messina;
- sono eleggibili i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica inseriti nell'elenco degli elettori adottato dall'Ufficio elettorale;
- l'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a sette (7) e non superiori a quattordici (14) sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto;
- nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati;
- la presentazione delle liste deve avvenire, dalle ore 8.00 del 01.01.2022 alle ore 12.00 del 02.01.2022, all'ufficio elettorale insediato presso la sede della Città Metropolitana di Messina, Palazzo dei Leoni Corso Cavour n. 87 Messina.
- il Consiglio Metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana di Messina. Ciascuno elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è Sindaco o Consigliere, determinata ai sensi dei commi 33 e 34 dell'art. 1 della L. n. 56 del 07/04/2014 e ss.mm. e ii.;
- ai fini delle elezioni del Consiglio metropolitano è costituito nella Città Metropolitana di Messina un unico collegio elettorale;
- Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, con proprio decreto, istituisce l'Ufficio elettorale, ai sensi del comma 1 dell'art.18 L.R. 15/2015 e ss.mm.ii.;
- Per le operazioni di voto è costituito, presso l'Ufficio elettorale, un unico seggio elettorale ai sensi del comma 10 dell'art. 18 L.R. 15/2015 e ss.mm.ii.